



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 25 SETTEMBRE 2008

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 SETTEMBRE 2008 - N. 8/8046 (4.3.0)
Determinazioni in merito agli interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna a seguito
del parere della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE -
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 7953/2008 2

Anno XXXVIII - N. 198 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 19 settembre 2008 - n. 8/8046

(4.3.0)

Determinazioni in merito agli interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna a seguito del parere della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE - Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 7953/2008**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 12 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001», il quale prevede:

- all'art. 4 che gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole per la produzione primaria di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, se soddisfano le condizioni dell'art. 4 stesso;
- all'art. 5 che gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, se soddisfano le condizioni dell'art. 5 stesso;
- all'art. 18, che l'aiuto è concesso per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto;
- all'art. 20, che una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto sia trasmessa alla Commissione europea ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese», così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, il quale prevede:

- all'art. 4 che un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, ed in particolare quelli riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato (paragrafo 7), è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, quando soddisfa le condizioni dell'art. 4 stesso;

Visti gli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (2006/C 319/01), i quali contengono al capitolo VII le regole per gli aiuti di Stato nel settore forestale;

Vista la l.r. 11/1998 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» e la l.r. 7/2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»;

Ricordata la d.g.r. 3 agosto 2000, n. 966, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, articolo 23 «Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna» e le successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che le citate disposizioni attuative, che valevano fino al 2006 e che sono state prorogate fino a tutto il 2007 con d.g.r. 8/4257 del 7 marzo 2007, erano scadute;

Dato atto altresì che con deliberazione n. 8/7953/2008 del 6 agosto 2008 sono state approvate le disposizioni attuative per il periodo 2008-2013 e contestualmente si stabiliva:

- di notificare le nuove disposizioni attuative approvate con lo stesso provvedimento alla Commissione europea per il parere di competenza ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;
- di condizionare l'emanazione dei bandi e l'attuazione delle disposizioni attuative approvate con lo stesso provvedimento alla conclusione favorevole della procedura di cui:
 - a. all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 70/2001 per la tipologia 2.1.2, per la tipologia 2.2.5 e per la misura 2.3;
 - b. all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, per le restanti tipologie delle misure 2.1 e 2.2;
 - c. al capitolo VIII. A. Aspetti procedurali - Notifica, punto 183, degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato

nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato CE, per la misura 2.7;

Ricordato che la misura 2.8 (Servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna - Contratti di prestazione territoriale e ambientale), non essendo aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato UE, è immediatamente esecutiva;

Preso atto della comunicazione della Commissione europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, con la quale è stata fatta richiesta, ai fini della conformità formale dell'atto in oggetto al Reg. (CE) n. 1857/2006, di modificare la base giuridica del regime aggiungendo le disposizioni previste all'art. 4 e 18 del suddetto regolamento;

Valutato dal Dirigente proponente della Direzione Generale Agricoltura la necessità di apportare la modifica richiesta dalla Commissione europea, e quindi di modificare parzialmente la d.g.r. n. 7953 del 6 agosto 2008 al fine di recepire le modifiche richieste;

Ritenuto di dare attuazione al presente provvedimento sostituendo l'allegato 1 alla deliberazione n. 8/7953/2008 del 6 agosto 2008 con l'allegato n. 1 al presente provvedimento, costituito da n. 31 pagine, parte integrante del presente atto;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione n. 8/7953/2008 del 6 agosto 2008 nella parte relativa all'allegato 1;

2. di approvare l'allegato 1) concernente legge regionale 7 febbraio 2000, articolo 23 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna "Disposizioni attuative"», composto da n. 31 pagine, parte integrante del presente atto, in sostituzione del precedente approvato con la deliberazione n. 8/7953/2008 del 6 agosto 2008;

3. di confermare tutto quant'altro stabilito dalla deliberazione n. 8/7953/2008 del 6 agosto 2008;

4. di disporre la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, del presente provvedimento e del suo allegato.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

Disposizioni attuative degli aiuti ex art. 23 l.r. 7/2000 per il periodo 2008-2013

ALLEGATO 1

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2000 N. 7, ART. 23:
«INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA»
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SOMMARIO

- 1) OBIETTIVI E GENERALITÀ
- 2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
- 3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 4) CONDIZIONI GENERALI
 - 4.1) Acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate
 - 4.2) Limiti e divieti generali
- 5) COSA VIENE FINANZIATO
 - 5.1) Natura del finanziamento
 - 5.2) Limiti al finanziamento
 - 5.2.1) *Investimenti che comportano costi aggiuntivi*
 - 5.2.2) *Investimenti per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore*
 - 5.2.3) *Definizione di «giovane imprenditore agricolo»*
 - 5.3) Spese ammissibili
 - 5.3.1) *Spese generali*
 - 5.3.2) *Spese in economia*
- 6) MISURA 2.1 «AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE»
 - 6.1) Chi può presentare domanda
 - 6.1.1) *Chi non può presentare domanda*
 - 6.2) Condizioni per il finanziamento
 - 6.2.1) *Requisito della sufficiente capacità professionale dell'imprenditore*
 - 6.2.2) *Requisito della provenienza aziendale della materia prima lavorata*
 - 6.3) Tipologie di intervento
 - 6.3.1) *Tipologia 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali*
 - 6.3.2) *Tipologia 2.1.2: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*
 - 6.3.3) *Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle*
 - 6.3.4) *Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature*
 - 6.3.5) *Tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio*
 - 6.3.6) *Tipologia 2.1.6: Opere di miglioramento fondiario*
 - 6.4) Interventi non ammissibili
 - 6.5) Limiti e divieti
 - 6.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 7) MISURA 2.2 «MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DEGLI ALPEGGI E DEI PASCOLI MONTANI»
 - 7.1) Chi può presentare domanda
 - 7.2) Chi non può presentare domanda
 - 7.3) Tipologie di intervento
 - 7.4) Condizioni, limiti e divieti
 - 7.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 8) MISURA 2.3 «RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO CASEARIO»
 - 8.1) Chi può presentare domanda
 - 8.2) Tipologie di intervento
 - 8.3) Limiti e divieti
 - 8.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 9) MISURA 2.7 «MANUTENZIONE DELLE AREE BOScate E DI PICCOLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORALE»
 - 9.1) Chi può presentare domanda
 - 9.1.1) *Chi non può presentare domanda*
 - 9.2) Condizioni per presentare domanda
 - 9.3) Tipologie di intervento
 - 9.4) Condizioni, limiti e divieti
 - 9.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 10) MISURA 2.8 «SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO PRESTATI DAGLI OPERATORI AGRICOLI DI MONTAGNA – CONTRATTI DI PRESTAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE»
 - 10.1) Chi può presentare domanda
 - 10.2) Tipologie di intervento
 - 10.3) Condizioni
 - 10.4) Limiti e divieti
 - 10.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti
- 11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 11.1) Bandi delle Comunità montane
 - 11.2) Quando presentare la domanda
 - 11.3) A chi presentare la domanda
 - 11.4) Come presentare la domanda
 - 11.5) Documentazione da presentare
 - 11.5.1) *Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000*
 - 11.5.2) *Documentazione mancante sanabile e non sanabile*
 - 11.5.3) *Errori sanabili o palesi*
- 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 - 12.1) Punteggi di priorità

- 12.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
- 12.3) Richieste di riesame
- 12.4) Graduatorie delle domande e monitoraggio
- 13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
- 14) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI
- 15) ESECUZIONE DEI LAVORI
 - 15.1) Proroghe
 - 15.2) Varianti
 - 15.2.2) *Come ottenere il permesso ad eseguire una variante*
 - 15.2.3) *Modifiche di dettaglio*
 - 15.3) Anticipo
 - 15.4) Stato di avanzamento di lavori
- 16) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO
 - 16.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici
 - 16.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori
- 17) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)
- 18) IMPEGNI DEI BENEFICIARI
- 19) PENALITÀ E DECADENZE
 - 19.1) Revoca
 - 19.2) Penalità
 - 19.3) Rinuncia
- 20) ISTRUTTORIE E CONTROLLI
 - 20.1) Controlli *ex post* o di primo livello
 - 20.2) Controlli di secondo livello
- 21) RIFERIMENTI NORMATIVI
- 22) NORMA TRANSITORIA
- 23) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1) OBIETTIVI E GENERALITÀ

La l.r. 7/2000 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura) prevede all'articolo 23 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna» specifiche linee di intervento al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane. Tali aiuti sono altresì in coerenza con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla l.r. 25/2007 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e col Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (Reg. CE 1968/2005) considerano il mantenimento dell'agricoltura in montagna un elemento prioritario per la conservazione e la valorizzazione del territorio lombardo.

Le presenti disposizioni attuative definiscono pertanto le forme e le modalità di attuazione degli aiuti previsti dall'art. 23 della l.r. 7/2000 e saranno concretizzati in bandi per la raccolta delle domande dalle singole Comunità montane.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi di seguito indicati sono trasferite, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r. 7/2000, alle Comunità montane, i cui competenti organi sono pertanto investiti della diretta responsabilità amministrativa e finanziaria connessa all'esercizio delle predette funzioni.

I Comuni classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità montane devono fare riferimento alla Comunità montana la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'amministrazione comunale (vedi paragrafo 11.4).

Le scelte operative degli enti devono tenere conto in particolare:

- delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul territorio;
- delle indicazioni del piano di sviluppo socio-economico e dei programmi pluriennali delle opere di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 13/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- delle previsioni e delle prescrizioni della pianificazione forestale di cui all'art. 8 della l.r. 27/2004 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale», ossa dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF), nel cui ambito si sviluppa in particolare il Piano della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP).

2) MISURE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

- Misura 2.1 «Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole»
- Misura 2.2 «Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani»
- Misura 2.3 «Riqualificazione e Modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario»
- Misura 2.7 «Manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale»
- Misura 2.8 «Servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna – Contratti di prestazione territoriale e ambientale».

3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati in Lombardia nei Comuni classificati montani e svantaggiati ed inseriti nell'allegato 12 al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, riproduttori, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato.

4) CONDIZIONI GENERALI

- Gli aiuti erogabili dall'art. 23 della l.r. 7/2000 sono riservati alle piccole e medie imprese (1) e, nei casi di seguito specificati, agli enti pubblici e alle singole persone fisiche.

(1) Ai sensi dell'allegato I del Reg. CE n. 70/2001, sono definite piccole o medie imprese (PMI) quelle che:

- hanno meno di 250 dipendenti;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;
- sono in possesso del requisito di indipendenza, ossia il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non corrispondenti alla definizione di PMI (salvo casi specifici indicati nel punto 3 dell'allegato in esame).

- Ogni richiedente può presentare solo una domanda per misura all'anno, come riportato nel paragrafo 5.2 «limiti al finanziamento».
- Qualora la misura si suddivide in più tipologie, ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie.
- Gli interventi possono essere realizzati solo dopo l'istituzione e la pubblicazione del presente regime di aiuto in conformità all'art. 9 del Reg. 70/2001 (misura 2.3, sottomisure 2.1.2 e 2.2.5), all'art. 18 del Reg. 1857/2006 (restanti tipologie delle misure 2.1 e 2.2), al punto 16 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (misura 2.7); e dopo l'invio al richiedente della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità montana.
- Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso. Le Comunità montane verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi degli aiuti erogati ai sensi dell'art. 23 della l.r. 7/2000.
- Garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione (2), entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori (3) e sono finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, tali requisiti devono essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di primo insediamento (4). In particolare, per quanto attiene ai requisiti comunitari inerenti alla relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (5), devono essere rispettati i termini di adeguamento stabiliti dalla Giunta regionale della Lombardia (6).
- I richiedenti devono garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (7). In caso l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale» (8); si impegna altresì a garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi, il rispetto del d.lgs. 494/1996 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. La Comunità montana trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi, rilevati a partire dalla data di presentazione delle domande, dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole connesse alle medesime domande.
- I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quando indicato nel paragrafo «localizzazione degli interventi».

4.1) Acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate

L'acquisto di attrezzature o materiale usato è ammissibile qualora il richiedente sia una microimpresa, una piccola o media impresa e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. il bene acquistato non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione;
- b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il richiedente deve pertanto produrre una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che attesti la convenienza dell'acquisto;
- c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di un tecnico qualificato che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

4.2) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare ai requisiti, Comunitari o nazionali, che siano obbligatori in Italia da oltre tre anni (questo limite non si applica ai «giovani agricoltori» (9) nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento (10), né in caso di recupero di fabbricati agricoli dismessi);
- gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare

(2) Nell'ambito di applicazione del presente aiuto, sono considerati di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005 solo i requisiti Comunitari inerenti alle seguenti norme:

- a) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. In applicazione della suddetta Direttiva sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
 - deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3297 dell'11 ottobre 2006 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione» (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);
 - deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/3439 del 7 novembre 2006 «Adeguamento del programma d'azione della regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006» (come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007);
 - deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 6/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007».

I termini di adeguamento che devono essere rispettati sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007;

- b) Direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996 (96/61/CE) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, recepita con d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».

(3) Come definiti nel paragrafo 5.2.3.

(4) Ossia dalla data della prima movimentazione della partita IVA.

(5) Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE).

(6) Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 8/5868 del 21 novembre 2007.

(7) Igiene e sicurezza: d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, normativa in materia di fitofarmaci: d.lgs. 194/95, d.P.R. 290/01, macchine, impianti e attrezzature d.P.R. 459/96).

(8) Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 - 3° Supplemento Straordinario del 10 febbraio 2006.

(9) Vedi paragrafo 5.2.3.

(10) La data del «primo insediamento» coincide con la prima movimentazione della partita IVA.

sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;

- gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- la realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Il richiedente può chiedere che gli interventi previsti dalle presenti disposizioni attuative siano finanziati anche con altre «fonti di aiuto», presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre «fonti di aiuto». Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della Comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

5) COSA VIENE FINANZIATO

5.1) Natura del finanziamento

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative e nei bandi della Comunità montane.

5.2) Limiti al finanziamento

Ogni richiedente può presentare solo una domanda per misura all'anno.

L'importo massimo complessivo di spesa ammessa e il contributo complessivo erogabile ad un beneficiario sono indicati nella seguente tabella.

Misure	Spesa annuale massima ammessa €	Contributo massimo erogabile per triennio €
2.1, 2.2, 2.3 (solo 2.3.3), 2.7 e 2.8 nel loro complesso	30.000,00	30.000,00
2.3 (solo 2.3.1. e 2.3.2)	100.000,00	80.000,00

Il triennio di riferimento decorre dall'anno solare in cui è stato erogato il primo contributo.

5.2.1) Investimenti che comportano costi aggiuntivi

Alcuni investimenti possono comportare costi aggiuntivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali. In questo caso tali costi aggiuntivi possono rientrare nelle spese ammissibili, ma con limiti di contributo ridotti rispetto a quelli indicati nei paragrafi 6.6, 7.5, 8.4 e 9.5.

- 1) Nel caso in cui i costi aggiuntivi siano stati sostenuti nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria, il contributo non può essere superiore al 50% delle spese ammissibili.
- 2) Nel caso in cui i costi aggiuntivi siano stati sostenuti nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria, il contributo non può essere superiore al 25% delle spese ammissibili.
- 3) Nel caso in cui i costi aggiuntivi siano stati sostenuti nel quinto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria, il contributo non può essere superiore al 12,5% delle spese ammissibili.

5.2.2) Investimenti per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore

Non possono essere concessi aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore, tranne nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori. In questo caso il contributo non può essere superiore al 60% delle spese ammissibili. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti.

5.2.3) Definizione di «giovane imprenditore agricolo»

Si definiscono **giovani imprenditori agricoli** coloro i quali al momento della domanda di contributo:

- hanno età compresa tra 18 e 40 anni e sono titolari d'impresa agricola. Nel caso di società agricola o di società cooperativa, tutti i soci devono avere età compresa tra 18 e 40 anni;
- si sono insediati, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni come titolari o contitolari. Nel caso di società, almeno il 50% dei soci si è insediato in agricoltura per la prima volta da meno di 5 anni.

I «giovani imprenditori agricoli» beneficiano per alcune misure di percentuali di contributo più alte rispetto agli altri agricoltori. Tuttavia questa maggioranza può essere applicata solamente se l'investimento viene realizzato entro cinque anni dal primo insediamento in agricoltura, come sopra definito.

5.3) Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

5.3.1) Spese generali

Le spese generali comprendono:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati);
3. la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta);

4. le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese generali sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
- 10%, per i liberi professionisti;
 - 2% per gli uffici tecnici degli Enti pubblici, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - 6% per i Consorzi forestali e l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ERSAF – (quando l'Ente svolge lavori in convenzione per conto terzi);
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta;
- c) per lavori svolti in amministrazione diretta, progettati e diretti da personale di Enti pubblici o di Consorzi forestali, è riconosciuto un ulteriore onere del 3% sull'importo dei lavori per la direzione del cantiere e la gestione diretta degli operai (comprese le spese mediche).

Le spese generali, fermo restando le percentuali sopra indicate, non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori, al netto dell'IVA.

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste può progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà regionale o conferiti in gestione ad ERSAF e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del «periodo di impegno».

5.3.2) Spese in economia

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente i seguenti richiedenti:

- 1) nel caso di persone fisiche o giuridiche di diritto privato:
 - per le lavorazioni di carattere agronomico-forestale condotte dal richiedente o dai familiari;
 - per la fornitura di piante di origine aziendale, esclusivamente per le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica;
 - per la fornitura di altri prodotti di origine aziendale (es. paleria).
- 2) Nel caso di persone giuridiche di diritto pubblico:
 - per le lavorazioni che utilizzino personale operaio dipendente (lavori in amministrazione diretta).

L'importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati (11). Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l'importo dei lavori in economia.

I prodotti aziendali possono essere rendicontati in base ai prezzi massimi riportati nel «Prezzario per i lavori forestali» (12).

6) MISURA 2.1 «AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE»

6.1) Chi può presentare domanda

A. impresa individuale e avere i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (13) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola (14) e avere i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa (15) e avere i seguenti requisiti:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

6.1.1) Chi non può presentare domanda

- A. Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- B. le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili (16) ai sensi di quanto stabilito nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).
- C. i soggetti riconosciuti «ex bieticoltori», sulla base di quanto definito dal «Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero». Tali soggetti possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo. Si definisce «ex bieticoltore» colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005.

(11) Esempio: un investimento ha spese ammissibili di 10.000,00 €. Ipotizzando un contributo del 35%, pari a 3.500,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 6.500,00 € (ossia 10.000,00 – 3.500,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 6.500,00 €.

(12) Approvato con d.d.u.o. n. 7851 del 16 luglio 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4° Supplemento Straordinario al n. 30 del 27 luglio 2007 e successiva modifiche ed integrazioni.

(13) Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 – Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(14) Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 – Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

(15) Ai sensi del d.m. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

(16) L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

6.2) Condizioni per il finanziamento

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni.

6.2.1) Requisito della sufficiente capacità professionale dell'imprenditore

Il legale rappresentante dell'impresa agricola che richiede l'aiuto o la persona preposta alla direzione dell'impresa stessa devono dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato (17) dalla provincia;
2. abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali. Nel caso della laurea nel campo delle scienze naturali, la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

6.2.2) Requisito della provenienza aziendale della materia prima lavorata

Nel caso di investimenti relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (tipologia 2.1.2.), almeno il 60% della materia prima lavorata dal richiedente sia di provenienza aziendale, ossia prodotto dal richiedente stesso.

6.3) Tipologie di intervento

- Tipologia 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
- Tipologia 2.1.2: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
- Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature
- Tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio
- Tipologia 2.1.6: Opere di miglioramento fondiario

6.3.1) Tipologia 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

1. La realizzazione o l'adeguamento dei fabbricati rurali, ad uso esclusivamente o prevalentemente adibito alla produzione primaria.
2. La sistemazione o l'adeguamento riguardanti sia elementi strutturali (quali rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, ecc.), sia realizzazione di servizi igienici, l'allacciamento all'impianto idrico o elettrico, predisposizione del sistema fognario, ecc.
3. Gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili a fini aziendali ed in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati, quali:
 - a) l'utilizzo dell'energia solare;
 - b) l'impiego dell'energia idraulica;
 - c) gli impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali di provenienza aziendale.

6.3.2) Tipologia 2.1.2: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Acquisto di impianti e attrezzature destinate alle attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli finalizzati a:
 - a) migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitario delle produzioni;
 - b) le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti.

Possono essere finanziati interventi esclusivamente se i prodotti trasformati rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al Trattato che istituisce la Comunità Europea. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono:

- a) lattiero caseario;
- b) carne;
- c) viticolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) apistico.

6.3.3) Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

1. Acquisto delle seguenti attrezzature:
 - a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
 - b) carri miscelatori;
 - c) vasche per la refrigerazione del latte;
 - d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
 - e) abbeveratoi automatici;
 - f) distributori automatici per l'alimentazione;
 - g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
 - h) altre attrezzature di stalla.

6.3.4) Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature

Acquisto di nuove macchine e attrezzature agricole per l'ammodernamento del parco macchine.

6.3.5) Tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio

1) Introduzione o reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo, ossia:

(17) Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta regionale n. 20732 del 16 febbraio 2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 - Serie Ordinaria 28 febbraio 2005.

- a) impianti di piccoli frutti (quali lamponi, mirtillo, more, fragole) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
 - b) reimpianto di frutteti mediante l'utilizzo di cultivar selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
 - c) reimpianto di vigneti, solo D.O.C, D.O.C.G. o I.G.T.,
 - d) impianto o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (quali castagno da frutto, sorbo, piante micorrizzate per la produzione di tartufi e funghi);
 - e) reimpianti di uliveti, in sole zone DOP.
- 2) Gli impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

Le Comunità montane stabiliscono, per ciascun tipo di coltura di cui al punto 1) e tenendo conto delle specifiche condizioni locali, una superficie minima da ammettere a finanziamento.

6.3.6) Tipologia 2.1.6: Opere di miglioramento fondiario

- 1) Realizzazione e la manutenzione straordinaria di sistemazione idraulico-agrarie, drenaggi e viabilità agro-silvo-pastorale (18) inserita nel piano della VASP, purché di interesse aziendale o sovra-aziendale.

6.4) Interventi non ammissibili

Non possono essere finanziati:

- 1) l'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2) l'acquisto di animali;
- 3) l'acquisto di diritti di produzione agricola, piante annuali e spese per loro messa a dimora, spese per coltivazioni non permanenti;
- 4) l'acquisto di impianti per l'utilizzo di biomasse vegetali che non siano di provenienza aziendale: in altri termini, l'acquisto non è ammesso se il richiedente non dimostra di disporre delle sufficienti estensioni di boschi da cui ricavare, nel rispetto delle Norme Forestali Regionali, la necessaria quantità di legna;
- 5) le opere di manutenzione ordinaria;
- 6) gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 7) drenaggi, impianti e opere di irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- 8) il reimpianto di vigneti finanziabili ed ogni altro investimento realizzabile con il sostegno delle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) o ai sensi del Reg. CE 1493/1999 (19).

6.5) Limiti e divieti

- 1) Per la tipologia 2.1.2, i limiti e i divieti sono quelli previsti per la misura 2.3 «Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario».
- 2) Per le restanti tipologie e per i comparti indicati nella successiva tabella 1, gli interventi sono ammissibili solo nel rispetto dei limiti e dei divieti in essa riportati. Gli interventi proposti devono essere riconducibili a una delle categorie di intervento ammissibile, tra quelle indicate nella stessa tabella 1.

Per i comparti non indicati nella tabella 1, invece, sono ammissibili tutti gli interventi senza limitazioni, ferme restando le esclusioni di cui al precedente paragrafo 6.4.

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
BOVINO DA CARNE	<ul style="list-style-type: none"> • Interventi relativi alla linea vacca-vitello • miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro • contenimento dei costi di produzione • risparmio energetico • incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale e per la linea vacca-vitello • in caso di costruzione di nuove stalle e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle stalle esistenti • per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che un bovino adulto corrisponde a 3 vitelli
SUINO	<ul style="list-style-type: none"> • miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro • risparmio energetico • incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in porcilaia. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale • in caso di costruzione di nuove porcilaie e contestuale dismissione delle esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso delle porcilaie esistenti • per valutare la capacità produttiva aziendale, si evidenzia che una scrofa corrisponde a 6,5 suini all'ingrasso
AVICOLO DA CARNE	<ul style="list-style-type: none"> • miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro • contenimento dei costi di produzione • risparmio energetico • incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • per gli allevamenti di polli, non aumentare la capacità produttiva attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale • in caso di costruzione di nuovi fabbricati per l'allevamento e contestuale dismissione degli esistenti, deve essere dimostrato il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti

(18) Per viabilità agro-silvo-pastorale si intende, in base alla l.r. 27/2004, la viabilità con un fine prevalentemente di tipo agro-silvo-pastorale e chiusa al traffico ordinario, anche se non compresa nel piano della VASP. Quest'ultima è una condizione per ottenere un contributo pubblico.

(19) Pertanto i vigneti finanziabili sono solo quelli di estensione fino a 5.000 mq.

Comparto	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
BOVINO DA LATTE	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico adeguamento degli impianti alle norme sanitarie incremento dei livelli di biosicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> non aumentare la capacità produttiva, attraverso l'aumento del numero dei posti in stalla. In deroga a quanto sopra, sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva solo nel caso in cui il richiedente si impegni a garantire il possesso delle quote di produzione di latte⁹ nel caso in cui al momento della richiesta di liquidazione, ossia anticipo, stato di avanzamento lavori (SAL), saldo, il beneficiario non sia ancora in grado di garantire il possesso delle quote di produzione di latte sufficienti per la propria azienda, il contributo può essere erogato solo in presenza di polizza fidejussoria accesa a garanzia dell'impegno assunto. L'impegno deve essere inderogabilmente rispettato, pena la decadenza totale del contributo, entro e non oltre il 15 dicembre successivo alla richiesta del saldo del contributo. È possibile, per motivate necessità richiedere all'OPR un'unica proroga di un anno della durata della fidejussione al termine della quale si dovranno possedere le quote necessarie a garantire la produzione della propria azienda
EQUINO	<ul style="list-style-type: none"> allevamento di equini per la produzione di carne e di equini da riproduzione 	<ul style="list-style-type: none"> nel caso di allevamento di equini da riproduzione, sono ammissibili gli investimenti limitatamente alle fattrici e ai puledri fino alla doma o fino al compimento del terzo anno di età
UOVA	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico adeguamento delle misure di biosicurezza aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> non aumentare la capacità produttiva aziendale preesistente attraverso l'aumento del numero dei posti in allevamento. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
MIELE	<ul style="list-style-type: none"> investimenti relativi al laboratorio di smielatura 	<ul style="list-style-type: none"> sono esclusi investimenti che prevedono l'acquisto di arnie, strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione, finanziabili ai sensi del Reg. (CE) 797/04
VITIVINICOLO	<ul style="list-style-type: none"> vinificazione, elaborazione, imbottigliamento e commercializzazione, solo se relativi a uve e vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) che rispettino i disciplinari di produzione delle zone interessate 	<ul style="list-style-type: none"> le uve e i vini di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.) oggetto dell'investimento devono costituire almeno l'85% del prodotto aziendale finale. Il contributo concesso è commisurato alla percentuale di prodotto di qualità rispetto al prodotto totale sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Regolamento (CE) 1493/1999 relativi a nuovi impianti, reimpianti, riconversione e ristrutturazione di vigneti e tutte le Misure previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo
ORTOFRUTTA	<ul style="list-style-type: none"> tutti gli investimenti per i beneficiari non soci di Organizzazioni dei Produttori riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 2200/1996; per i beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori: nuovi impianti frutticoli; strutture relative a attività di produzione, trasformazione, lavorazione e conservazione; impianti relativi alla trasformazione e conservazione; impianti antigrandine e antibrina; impianti fissi per irrigazione e fertirrigazione; serre e strutture fisse per la coltivazione in condizioni protette; hardware e software connessi a nuovi macchinari e impianti 	<ul style="list-style-type: none"> non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità Comunitaria di ritiro¹¹: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, satsuma, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni culturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni culturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliatrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; hardware e software relativi a impianti e macchinari già esistenti

<i>Comparto</i>	<i>Categoria di interventi ammissibili</i>	<i>Limiti e divieti</i>
CEREALI	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento della qualità riconversione varietale, compresa quella biologica protezione dell'ambiente contenimento dei costi di produzione risparmio energetico miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> non deve essere aumentata la capacità produttiva aziendale preesistente. Tale condizione non vale per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
COMPARTO BIETICOLO SACCARIFERO	<ul style="list-style-type: none"> tutti gli investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> sono esclusi gli investimenti realizzati da soggetti riconosciuti «ex bieticoltori», sulla base di quanto definito dal «Programma Nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero» i soggetti riconosciuti «ex bieticoltori» possono presentare domanda di contributo esclusivamente a valere sul Piano regionale bieticolo. L'esclusione permane sino all'esaurimento delle risorse disponibili in applicazione del Piano regionale bieticolo si definisce «ex bieticoltore» colui che ha dovuto ridurre o abbandonare la produzione bieticola nell'anno 2006 rispetto al triennio 2003-2004-2005
OLIO DI OLIVA	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento della qualità riconversione varietale protezione dell'ambiente contenimento dei costi di produzione risparmio energetico miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> sono esclusi investimenti che prevedono un incremento della capacità produttiva per ciò che riguarda l'impianto o il reimpianto di nuovi oliveti, con l'eccezione degli impianti relativi a produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale
FLOROVIVAISMO	<ul style="list-style-type: none"> miglioramento della qualità, della protezione dell'ambiente, delle condizioni di sicurezza e di lavoro contenimento dei costi di produzione risparmio energetico le avanserre solo se fanno parte della struttura produttiva finanziata 	<ul style="list-style-type: none"> sono escluse nuove serre, ad eccezione di quelle ad alta innovazione tecnologica per il risparmio energetico e la riduzione dei consumi idrici e alla salvaguardia ambientale sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari
ENERGETICO	<ul style="list-style-type: none"> tutti gli investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 185 «Limiti al campo di applicazione», del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008), che considera sottoprodotti: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas

6.6) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologia di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
2.1.2	tutti	30.000,00	40%	12.000,00
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,	giovani imprenditori agricoli (20)	30.000,00	45%	13.500,00
2.1.6	altri richiedenti	30.000,00	35%	10.500,00

7) MISURA 2.2 «MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DEGLI ALPEGGI E DEI PASCOLI MONTANI»

7.1) Chi può presentare domanda

- I proprietari pubblici (21) e privati, singoli o associati di alpeggi (o malghe) e di pascoli.
- Gli affittuari pubblici e privati, singoli o associati di alpeggi (o malghe) e di pascoli che abbiano sottoscritto un contratto di affitto di durata non inferiore a 5 anni.

7.2) Chi non può presentare domanda

Le imprese agricole proprietarie di alpeggi (o malghe) e di pascoli (22).

7.3) Tipologie di intervento

- Tipologia 2.2.1: Manutenzione straordinaria (23), ristrutturazione, ampliamento e adeguamento igienico-sanitario dei fabbricati adibiti alla produzione primaria.
- Tipologia 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
- Tipologia 2.2.4: Adeguamento o collegamento alla rete principale di elettrodotti o di opere di approvvigionamento energetico

(20) Per investimenti realizzati entro 5 anni dall'insediamento (vedi paragrafo 5.2.3).

(21) I consorzi forestali o d'alpeggio con personalità giuridica pubblica sono soggetti pubblici.

(22) Qualora l'alpeggio o il pascolo sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 «Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole».

(23) Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, per manutenzione straordinaria si intendono le opere finalizzate alla conservazione dei fabbricati senza modificarne la tipologia e la struttura. Si tratta di interventi di una certa rilevanza realizzati periodicamente secondo le necessità delle aziende (quali il rifacimento del tetto completo di tutte le opere, rifacimento generale degli impianti, ecc.), i cui costi gravano normalmente sotto la voce ammortamenti del bilancio aziendale.

rinnovabili e a basso inquinamento, quali centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici, caldaie che utilizzino biomasse vegetali.

- Tipologia 2.2.5: Interventi strutturali, acquisto di impianti e attrezzature per la produzione, lavorazione e trasformazione del latte e per la conservazione dei prodotti derivati.
- Tipologia 2.2.6: Acquisto di attrezzature (teleferiche, gru a cavo, blondin) per il trasporto dei materiali e dei prodotti d'alpe.
- Tipologia 2.2.8: Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Nel solo caso della tipologia 2.2.5, possono essere finanziati interventi esclusivamente se i prodotti trasformati rientrano dell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono:

- a) lattiero caseario;
- b) carne;
- c) vitivinicolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) apistico.

7.4) Condizioni, limiti e divieti

- 1) Nel caso della tipologia 2.2.5, i limiti e i divieti sono quelli previsti per la misura 2.3 «Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario».
- 2) Per le restanti tipologie, non sono ammissibili:
 - a) le opere di ordinaria manutenzione;
 - b) gli interventi su viabilità agro-silvo-pastorale non inserita nel piano della VASP, fatta eccezione per la viabilità interna alle malghe, che è pertanto ammissibile anche se non prevista dal piano VASP;
 - c) gli interventi indicati nella seguente tabella.

Tipologia	Categoria di interventi ammissibili	Limiti e divieti
Fabbricati impianti	<ul style="list-style-type: none"> • interventi integrati di manutenzione straordinaria; • ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse; • realizzazione <i>ex novo</i> di locali e strutture a completamento dell'esistente; • installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile 	<ul style="list-style-type: none"> • conformità degli impianti alla normativa (24) per la trasformazione del latte negli alpeggi; • l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero casearia vincola il proprietario o l'affittuario all'effettiva monticazione con bovini per almeno cinque anni; • non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature; • non sono finanziati interventi di sostituzione
Opere di approvvigionamento energetico	<ul style="list-style-type: none"> • elettrodotti • centraline idroelettriche (turbina) • investimenti per il risparmio energetico • pannelli fotovoltaici 	<ul style="list-style-type: none"> • le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'alpeggio ed in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza.
Opere di approvvigionamento idrico	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti; • costruzione e o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.) 	
Viabilità	<ul style="list-style-type: none"> • adeguamento e/o realizzazione di viabilità interna di servizio delle malghe e dei pascoli, ed eventuali piazzole di sosta per i carri di mungitura • adeguamento e/o realizzazione di strade di collegamento tra malghe confinanti 	<ul style="list-style-type: none"> • la progettazione deve essere redatta in conformità alle linee guida per la progettazione della viabilità agro-silvo-pastorale in Lombardia redatto a cura dell'Istituto di Idraulica Agraria dell'Università degli Studi di Milano su iniziativa della D.G. Agricoltura • i collegamenti tra malghe possono essere finanziati solo se previsti dal piano VASP • gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia seguente, il 25% della spesa complessiva mente ammessa per l'intervento
Sistemazioni erosioni e dissesti	<ul style="list-style-type: none"> • tutti gli investimenti 	<ul style="list-style-type: none"> • ricorrere laddove possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica • gli interventi relativi alla presente tipologia non possono superare, congiuntamente a quelli previsti dalla tipologia precedente, il 25% della spesa complessivamente ammessa per l'intervento

(24) Es. «Linee guida per l'applicazione del d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 alla trasformazione del latte negli alpeggi della Regione Lombardia» state approvate con d.g.r. 19 marzo 1999, n. 42036 e modificate con d.g.r. n. 15585 del 12 dicembre 2003.

7.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Specifica	Percentuale contribuito	Contributo massimo €
2.2.5	tutti	30.000,00	Tutti i costi	40%	12.000,00
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8	tutti	30.000,00	Tutti i costi	50%	15.000,00
			Solo per i costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali (25)	75%	22.500,00

8) MISURA 2.3 «RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO CASEARIO»**8.1) Chi può presentare domanda**

1. Le forme associative di produttori agricoli (26);
2. le imprese individuali, le società agricole e le cooperative agricole con le caratteristiche indicate al paragrafo 6.1.;
3. i Comuni.

8.2) Tipologie di intervento

- Tipologia 2.3.1: Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento e la commercializzazione dei prodotti trasformati.
- Tipologia 2.3.2: Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti.
- Tipologia 2.3.3: Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende.

Possono essere finanziati interventi esclusivamente se i prodotti trasformati rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al Trattato che istituisce la Comunità Europea. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono:

- a) lattiero caseario;
- b) carne;
- c) vitivinicolo;
- d) frutticolo;
- e) olio;
- f) apistico.

8.3) Limiti e divieti

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati.

Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

Di seguito vengono elencate le priorità specifiche per i principali comparti d'intervento e per zone del territorio lombardo, individuando anche limiti ed esclusioni, in coerenza con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti
CARNI BOVINE	Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'ASL di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto.
CARNI SUINE	Sono esclusi investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che non venga documentato l'abbandono nel territorio dell'ASL di competenza o confinante, nei due anni precedenti l'investimento, di una capacità produttiva superiore all'aumento previsto.
LATTIERO CASEARIO	Per quanto riguarda il latte vaccino e i suoi derivati sono esclusi: - investimenti che comportino un aumento della capacità di trasformazione di prodotti oggetto di aiuti comunitari all'ammasso; - investimenti realizzati da soggetti che non rispettano le norme comunitarie, nazionali e regionali relative alle quote latte e che non garantiscano il rispetto delle quote di produzione imposte al produttore agricolo di base.
VITIVINICOLO	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. Per essere considerati prodotti di qualità, le uve e i vini a Denominazione d'Origine o IGP devono costituire almeno l'85% del prodotto finale.
OLIO DI OLIVA	Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima.

Gli investimenti finalizzati alla generazione di energia da materia prima agricola e/o forestale:

- sono limitati alla potenza massima di 1 MW;
- devono trattare prevalentemente materia prima agricola e/o forestale;
- l'energia prodotta deve essere utilizzata nel ciclo produttivo dell'azienda.

(25) La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva (art. 4, Reg. (CE) 1857/2006).

(26) D.lgs. 102/2005.

8.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contribuito	Contributo massimo €
2.3.1, 2.3.2	tutti	100.000,00	40%	40.000,00
2.3.3	tutti	20.000,00	40%	8.000,00

9) MISURA 2.7 «MANUTENZIONE DELLE AREE BOScate E DI PICCOLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE»

Gli interventi descritti al successivo paragrafo 9.3 hanno l'obiettivo di contribuire alla manutenzione ed al miglioramento delle foreste, promuovendo la loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, attraverso il mantenimento dell'ecosistema, la riduzione dell'eccessiva densità della vegetazione, un'ottimale gestione dell'acqua, il ripristino e la manutenzione dei sentieri naturali e della viabilità forestale.

9.1) Chi può presentare domanda

1. Cooperative proprietarie o affittuarie di boschi.
2. Consorzi (esclusi i consorzi forestali) proprietari o affittuari di boschi.
3. Associazioni (in numero minimo di 3 soggetti) tra proprietari o affittuari di boschi.
4. Amministrazioni separate di beni di uso civico.
5. Enti morali senza fine di lucro.
6. Singoli proprietari e affittuari di boschi.

9.1.1) Chi non può presentare domanda

- Le imprese, società e cooperative agricole di cui al precedente paragrafo 6.1 (27).
- I consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (28).
- Le imprese boschive iscritte allo specifico Albo della Regione Lombardia (29).

9.2) Condizioni per presentare domanda

1. Gli affittuari dei boschi devono avere il consenso scritto del proprietario.
2. Le strade e i sentieri oggetto di intervento devono essere accessibili al pubblico in maniera libera e gratuita. È possibile limitare l'accesso solo ai fini della protezione di zone sensibili sotto il profilo ambientale o per garantire un uso adeguato e sicuro delle infrastrutture.

9.3) Tipologie di intervento

- Tipologia 2.7.1: Le cure colturali con finalità di mantenimento o ripristino delle condizioni ecologiche della foresta, con esclusione degli interventi a finalità produttiva (ossia il taglio ed esbosco del legname a scopo commerciale e successivo reimpianto con alberi equivalenti), quali: conversioni di cedui in fustaia, rinfoltimenti, ricostituzioni boschive, sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari finalizzati alla prevenzione, eradicazione e trattamento delle fitopatie.
- Tipologia 2.7.2: Le opere complementari ai miglioramenti forestali, quali la manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale in bosco inclusa nel piano della VASP (compresi i sentieri e gli stradelli, viali tagliafuoco, e le ripuliture localizzate), oppure il mantenimento e ripristino di radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (es. arene di canto per i tetraonidi).
- Tipologia 2.7.3: La costruzione o manutenzione di piccole opere di sistemazione idrogeologica o idraulico-forestale utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, quali briglie, difese spondali, cunettoni, finalizzate a garantire un corretto drenaggio delle superfici boschive.
- Tipologia 2.7.4: Lo svaso e la ripulitura dell'alveo dei torrenti, compresa l'estirpazione della vegetazione eccessiva, finalizzati al corretto drenaggio delle superfici boschive.

9.4) Condizioni, limiti e divieti

Gli interventi sono sottoposti alle seguenti condizioni:

1. gli interventi di tipologia 2.7.1 possono essere eseguiti solo su superfici classificate bosco (30);
2. gli interventi di tipologia 2.7.2 devono essere finalizzati a migliorare le cure colturali dei boschi, l'accesso libero e gratuito di visitatori ai boschi, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;
3. gli interventi di mantenimento e ripristino di radure finalizzate alla conservazione della biodiversità (tipologia 2.7.2) devono essere specificatamente previsti da piani di assestamento forestale o da piani di indirizzo forestale;
4. gli interventi di tipologia 2.7.3 e 2.7.4 devono essere conformi alle direttive regionali sull'ingegneria naturalistica (31).

Non sono invece ammissibili:

1. le utilizzazioni forestali di cedui e fustaie;
2. l'abbattimento di alberi il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale, nonché le successive operazioni di rinnovazione del soprassuolo;
3. gli interventi in boschi non compresi in piani di assestamento forestale o in piani di indirizzo forestale (art. 8 della l.r. 27/2004);
4. gli interventi in contrasto con le previsioni e le prescrizioni dei piani forestali sopraindicati, nonché alle Norme forestali regionali (32);
5. gli interventi di manutenzione ordinaria (33) della viabilità agro-silvo-pastorale;
6. gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale di proprietà pubblica non compresa nel piano della VASP (34);
7. gli interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco (35).

(27) Le imprese agricole possono presentare domanda di finanziamento in base agli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000.

(28) I consorzi forestali possono presentare domanda di finanziamento in base agli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000.

(29) Le imprese boschive possono presentare domanda di finanziamento in base agli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000.

(30) Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

(31) D.g.r. n. 6/6586/2005, d.g.r. 7/29567/2007; d.g.r. 7/48740/2007 e d.g.r. 7/2571/2000.

(32) Regolamento regionale 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

(33) Ai sensi dell'art. 71 del r.r. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

(34) Questi interventi possono essere finanziati con gli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000.

(35) Art. 4 l.r. 27/2004, d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

9.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contribuito	Contributo massimo €
Singoli proprietari e affittuari di boschi	25.000,00	70%	17.500,00
Altri richiedenti (punti 1, 2, 3, 4, 5)	25.000,00	80%	20.000,00

10) MISURA 2.8 «SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO PRESTATI DAGLI OPERATORI AGRICOLI DI MONTAGNA – CONTRATTI DI PRESTAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE»

I contratti di prestazione territoriale e ambientale sono stipulati tra le Comunità montane o i Comuni classificati montani e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, al fine di far svolgere dagli operatori agricoli servizi di interesse collettivo.

Tali servizi consistono in attività di manutenzione o miglioramento del territorio, finalizzate alla salvaguardia e conservazione del paesaggio e delle risorse naturali, e sono realizzati in aree territoriali omogenee in cui le attività sono penalizzate da oggettivi svantaggi che le rendono marginali e scarsamente competitive.

Le imprese e le cooperative agricole propongono alle Comunità montane le aree in cui intervenire, privilegiando quelle ricadenti nelle zone più svantaggiate dal punto di vista ambientale e socio-economico, in base alla classificazione del territorio adottata dalle Comunità montane.

10.1) Chi può presentare domanda

Per poter presentare la domanda è necessario soddisfare **due** condizioni:

- 1) il richiedente deve essere:
 - a) un'impresa agricola, singola o associata, titolare di partita IVA, iscritta presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese, in una delle seguenti sezioni:
 - «Sezione speciale imprenditori agricoli»;
 - «Sezione imprese agricole»;
 - «Sezione coltivatori diretti»;
 - b) oppure una cooperativa agricola, titolare di partita IVA, iscritta all'albo delle società cooperative **(36)** alla sezione III;
- 2) il richiedente deve inoltre essere iscritto all'albo delle imprese agricole qualificate **(37)**.

10.2) Tipologie di intervento

- Tipologia 2.8.1: Cura dei prati, dei prati pascoli e dei pascoli.
- Tipologia 2.8.2: Manutenzione dell'alveo dei torrenti e delle strutture atte ad aumentare la stabilità dei versanti.
- Tipologia 2.8.3: Pulizia e la manutenzione di boschi.
- Tipologia 2.8.4: Manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale inclusa nel piano VASP, di mulattiere, percorsi alpini e sentieri.

10.3) Condizioni

- 1) Tutti gli interventi devono essere realizzati solo su proprietà pubblica.
- 2) I lavori devono essere eseguiti sulla base di un contratto che definisca:
 - gli impegni puntuali che l'imprenditore agricolo si assume;
 - la durata degli impegni;
 - le modalità di controllo;
 - le azioni per il recupero delle somme in caso di inadempienza.
- 3) La durata dell'impegno dovrà essere commisurata all'effettiva durata dell'intervento di manutenzione territoriale e ambientale.
- 4) Nelle attività riguardanti la cura dei prati, dei prati pascoli e dei pascoli, l'impegno deve prevedere almeno uno sfalcio con fienagione e rimozione del fieno tagliato. Per quanto attiene l'utilizzo pascolivo di determinate aree, oltre al razionale pascolamento devono essere previsti gli eventuali spietramenti, l'eliminazione delle erbe ed arbusti infestanti, lo sfalcio delle superfici non pascolate e lo spandimento delle mete.
- 5) Nella manutenzione dell'alveo dei torrenti e delle strutture finalizzate ad aumentare la stabilità dei versanti possono essere previsti fra l'altro l'eliminazione degli ostacoli che impediscono il regolare deflusso delle acque, la rimozione di rifiuti e alberi morti e piccoli interventi manutentori.
- 6) Nell'ambito di pulizia e manutenzione di boschi, strade viabilità agro-silvo-pastorale, percorsi, sentieri ecc. si può prevedere l'eliminazione dei rifiuti e della vegetazione invadente, la rimozione degli ostacoli al passaggio, la pulizia delle canalette e dei cunettoni e l'asportazione di materiale detritico caduto sulla sede viaria. Oltre alle aree boscate, gli interventi manutentori possono interessare i terrazzamenti e tradursi nella sistemazione di piccoli dissesti presenti nei versanti.

10.4) Limiti e divieti

Non sono ammissibili:

1. gli interventi in contrasto con le previsioni e le prescrizioni della pianificazione forestale (art. 8 della l.r. 27/2004);
2. gli interventi su aree che beneficiano del Premio Unico della Politica Agricola Comunitaria (PAC);
3. gli interventi su superfici che beneficiano di una misura agro-ambientale: misura 214 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (Reg. CE 1968/2005), misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/1999), Reg. CEE 2078/1992;
4. gli interventi su superfici che beneficiano dell'indennità compensativa in zone montane: misura 211 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 (Reg. CE 1968/2005), misura e (2.5) del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/1999);
5. gli interventi su superfici che beneficiano di aiuti per i servizi ambientali erogati dai consorzi forestali (art. 17, comma 6, della l.r. 27/2004);
6. gli interventi in aree oggetto di imboschimento o di impianti di arboricoltura qualora gli impianti siano ancora in periodo di impegno;

(36) L'albo delle società cooperative è curato dal Ministero delle attività produttive (d.m. 23 giugno 2004 «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile» e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

(37) L'albo è regolato dalla d.g.r. 7/15276 del 28 novembre 2003 «Disposizioni per il coinvolgimento delle aziende agricole nella manutenzione del territorio rurale e montano» in attuazione dell'art. 15 del d.lgs. 228/2001.

7. gli interventi in aree che hanno beneficiato finanziamenti in base agli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000 negli ultimi tre anni;
8. gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco (art. 4 d.lgs. 227/2001).

10.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo massimo €
Impresa agricola singola	5.000,00	100%	5.000,00
Impresa agricola associata o cooperativa agricola	10.000,00	100%	10.000,00

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

11.1) Bandi delle Comunità montane

Le Comunità Montane, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e negli anni successivi prima di attivare la raccolta delle domande di finanziamento, approvano il bando col quale si stabiliscono le modalità applicative per la presentazione delle domande e per le priorità di finanziamento.

I bandi possono essere aperti solo dopo l'istituzione del presente regime di aiuto in conformità al Reg. CE 1857/2006 (38).

Le Comunità montane, in relazione alle esigenze del proprio territorio, possono stabilire di non attivare la raccolta delle domande di alcune misure o di alcune tipologie.

Poiché il SIARL consente di presentare domande per tutte le misure e le singole Comunità montane, decidono quali misure attivare e stabiliscono il punteggio di priorità, per evitare che i richiedenti presentino domanda di contributo che non potranno essere dichiarate ammissibili perché in contrasto coi singoli bandi delle Comunità montane, è necessario che queste ultime pubblicizzino con ogni mezzo i propri bandi portandole a conoscenza dei potenziali richiedenti, anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole.

I valori di spesa ammessa e di contributo, che variano a seconda della misura e del tipo di richiedente, si applicano su tutto il territorio regionale, nei limiti stabiliti dalle presenti disposizioni attuative regionali.

11.2) Quando presentare la domanda

Per l'anno 2008 le domande possono essere presentate, durante il periodo di apertura dei bandi delle Comunità montane e comunque nel periodo compreso dal giorno successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al 15 dicembre 2008.

Per gli anni successivi fino al 2013, le domande possono essere presentate ogni anno, sempre durante il periodo di apertura dei bandi delle Comunità montane, nel periodo compreso dal 15 gennaio fino al 15 ottobre.

Qualora la data di inizio o termine coincida con un giorno di chiusura degli uffici regionali, essa è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.

11.3) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alle Comunità montane territorialmente competenti nel cui territorio ricadono gli interventi proposti. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, riproduttori, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità montana nel cui territorio ricade il centro aziendale.

Nel caso di Comuni classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale delle Comunità montane, le domande sono presentate alla Comunità montana la cui sede è più vicina, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'amministrazione comunale. L'elenco è riportato nella tabella seguente, con riferimento alle Comunità montane esistenti a inizio 2008.

Comune	Comunità montana alla quale presentare la domanda:
BARASSO (VA)	Valceresio
BOTTICINO (BS)	Valle Trompia
COMERIO (VA)	Valcuvia
COMO (CO)	Triangolo Lariano
GUSSAGO (BS)	Valle Trompia
LECCO (LC)	Lario Orientale
LUMEZZANE (BS)	Valle Trompia
LUVINATE (VA)	Valceresio
PONTERANICA (BG)	Valle Seriana
SONDRIO (SO)	Valtellina di Sondrio
SORISOLE (BG)	Valle Seriana
VARESE (VA)	Valceresio
VILLA D'ALMÈ (BG)	Valle Imagna

11.4) Come presentare la domanda

Le domande di contributo possono essere presentate solo in forma elettronica, attraverso il SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia). La domanda può essere compilata e presentata direttamente dalle imprese interessate oppure da altri soggetti dalle stesse delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema. La richiesta di abilitazione deve essere inoltrata alla Struttura responsabile dell'amministrazione del SIARL, che rilascerà i necessari codici di accesso.

La domanda s'intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e inviata elettronicamente all'ente competente entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno stabilito dal bando delle Comunità montane. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono state chiuse a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli enti competenti.

(38) Il Reg. CE 1857/2006 della Commissione è relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e reca modifiche del Regolamento (CE) n. 70/2001.

Per poter accedere agli aiuti rimane l'obbligo per i beneficiari di aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia. Il fascicolo aziendale dei Comuni e degli altri soggetti pubblici può essere costituito e/o aggiornato dalle Comunità montane, purché non siano dichiarate particelle e allevamenti gestiti.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) (39);
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per gli aiuti articolo 23 l.r. 7/2000;
- inviare la domanda per via telematica alla Comunità montana di competenza;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l'avvio del procedimento;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Comunità montana competente la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo. Nel caso in cui la domanda e la documentazione allegata venissero spedite per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data della raccomandata.

11.5) Documentazione da presentare

1. Copia cartacea della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
2. copia di eventuali permessi, autorizzazioni o DIA prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;
3. progetto o relazione o altra documentazione tecnica o amministrativa definita dalle singole Comunità montane, che può essere variabile a seconda della misura e della tipologia;
4. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente misura, il finanziamento anche con altre «fonti di aiuto», specificando quali;
5. autocertificazione (40), riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, dichiarando:
 - di rientrare nella definizione di «piccola o media impresa» data dall'allegato 1 del Reg. CE 70/2001 (non necessaria per gli enti pubblici e per le singole persone fisiche);
 - di possedere l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oggetto della domanda (solo se il richiedente non sia proprietario dei terreni), oppure si è in possesso dell'esito della procedura prevista dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 «Norme sui contratti agrari» (solo per le misure 2.1 – tipologia 2.1.1. 3 per la misura 2.7);
 - di rispettare le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza;
 - di rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione;
 - di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto;
 - che gli interventi richiesti rispettano la normativa esistente relativa al benessere degli animali (non necessario per misura 2.8);
 - che gli interventi richiesti sono finalizzati a ridurre i costi di produzione (non necessario per misura 2.8);
 - di essere iscritti all'albo delle imprese agricole qualificate (solo per misura 2.8);
 - che almeno il 60% della materia prima lavorata è di provenienza aziendale (solo per misura 2.1, tipologia 2.1.2);
 - che l'intervento oggetto della domanda non ha beneficiato di analoghi contributi concessi in base all'art. 24 e 25 della l.r. 7/2000 negli ultimi tre anni.

11.5.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete «Natura 2000» (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la Comunità montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

Il parere dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.2: Acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature;
- tipologia 2.1.5: Colture arbustive e arboree di particolare pregio;
- tipologia 2.2.5: Acquisto di impianti e attrezzature per la produzione, lavorazione e trasformazione del latte e per la conservazione dei prodotti derivati;
- misura 2.3: Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario (tutte le tipologie).

(39) Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Comunità montane le domande di finanziamento relative all'art. 23 della l.r. 7/2000. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

(40) Redatta su modelli predisposti dalle Comunità montane secondo quanto previsto dal d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, articoli 46 e 47. Per l'oggetto dettagliato dell'autocertificazione, vedi i paragrafi precedenti (condizioni per il finanziamento; limiti e divieti).

11.5.2) Documentazione mancante sanabile e non sanabile

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati nel paragrafo 11.5 ai punti 1 (copia cartacea della domanda) e la restante documentazione considerata «non sanabile» dai bandi emessi dalle singole Comunità montane.

L'eventuale ulteriore documentazione mancante deve essere fatta arrivare alla Comunità montana entro il termine che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata.

11.5.3) Errori sanabili o palesi

Nel caso di domande con errori sanabili (definiti dal manuale OPR) o palesi, la Comunità montana, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Comunità montana o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità montana e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- la congruità dei prezzi;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- l'entità della spesa ammissibile a finanziamento e del contributo concedibile;
- per le domande ricadenti in Comuni classificati parzialmente montani, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

12.1) Punteggi di priorità

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

I punteggi di priorità sono assegnati dalle Comunità montane tenendo in considerazione, fra l'altro, i parametri obbligatori per legge.

12.2) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità montana comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale della spesa ammissibile (investimento ammesso a contributo);
- eventuali dati tecnici relativi alla spesa ammessa (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
- il contributo concedibile;
- come il richiedente potrà sapere se sarà ammesso a finanziamento;
- fino a quando la domanda rimarrà in graduatoria in attesa di finanziamento.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Comunità montana ne motiva dettagliatamente le cause.

12.3) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Comunità montana memorie scritte per chiedere il riesame (41) della domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel bando delle Comunità montane.

La Comunità montana ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

12.4) Graduatorie delle domande e monitoraggio

Ogni anno le Comunità montane approvano:

- la «graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento», composta dalle domande presentate e istruite nell'anno in corso, in ordine di punteggio decrescente;
- la «graduatoria delle domande non ammissibili a finanziamento», composta dalle domande presentate e istruite nell'anno in corso, indicando per ciascuna le motivazioni della non ammissibilità.

Le graduatorie mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione (42).

Le «graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento» sono approvate e trasmesse (insieme a copia del provvedimento di approvazione) dalle Comunità montane alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura entro il 31 di gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle domande. Per l'anno 2009, il termine è stabilito nel 16 di marzo.

(41) Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990 e s.m.i.

(42) Come previsto dall'art. 28, comma 5, della l.r. 7/2000: «Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale».

Nella nota di invio le Comunità montane specificano fra l'altro:

- il numero di domande, con relativo importo del contributo, ammissibili a finanziamento, suddivise fra quelle istruite nell'ultimo anno e quindi inserite nella graduatoria dell'anno corrente e quelle istruite negli anni precedenti e inserite quindi ad altre graduatorie;
- il numero di domande, con relativo importo del contributo, eventualmente già ammesse a finanziamento con economie finanziarie;
- il fabbisogno complessivo, ossia l'importo totale delle domande ammissibili a finanziamento ancora in graduatoria ma non ancora ammesse a finanziamento.

Contestualmente, entro lo stesso termine, le Comunità montane trasmettono alla direzione generale agricoltura, anche su supporto informatico, il «monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni», ossia:

- l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente, con relativi dati indicati dalla competente struttura regionale;
- l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente, con relativi dati indicati dalla competente struttura regionale.

L'obbligo di inviare alla direzione generale agricoltura il «monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni» cesserà quando la competente struttura regionale comunicherà alle Comunità montane che tutti i dati, relativi a tutte le domande interessate, potranno essere estratti direttamente dal SIARL.

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

I criteri di riparto delle risorse finanziarie per il periodo 2007-2013 sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Le Comunità montane possono integrare i finanziamenti assegnati dalla Regione con fondi propri, purché autorizzati dalla Direzione Generale Agricoltura, la quale dovrà verificare il rispetto dell'entità degli stanziamenti annuali notificati alla Commissione Europea. Le richieste di integrazione devono pervenire alla Direzione Generale Agricoltura entro il 30 settembre di ciascun anno.

14) AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'assegnazione delle risorse finanziarie regionali, le Comunità montane comunicano, secondo le modalità da loro definite nei propri bandi, ai richiedenti (di seguito «beneficiari (43)») l'ammissione a finanziamento mediante invio di lettera raccomandata, indicando:

- il quadro economico;
- l'importo della spesa ammessa e del contributo;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto dei materiali;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- le modalità di erogazione del contributo;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative (riferimento alle autorizzazioni da acquisire preliminarmente all'esecuzione dei lavori);
- ogni altra indicazione utile.

Il provvedimento di ammissione a finanziamento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità montana e sul proprio sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti entro i termini fissati dalle singole Comunità montane nei propri bandi. In assenza di indicazione, i lavori devono essere conclusi, con decorrenza dalla data di ricevimento della raccomandata di ammissione a finanziamento:

- entro sei mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2, in cui il contributo prevalente è relativo alle tipologie 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8 (44);
- entro dodici mesi, negli altri casi.

15.1) Proroghe

La Comunità montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di:

- tre mesi per le domande che prevedano il solo acquisto di attrezzature;
- sei mesi, negli altri casi.

Nel caso di beneficiari pubblici, per validi e seri motivi legati a difficoltà nei lavori di appalto, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La concessione di proroga per motivi non legati a cause di forza maggiore (45) comporta la penalità fissa del 3% del contributo ammesso.

La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità montana competente.

15.2) Varianti

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;

(43) Il «beneficiario» è pertanto colui che è stato ammesso a finanziamento, da non confondere col «richiedente» che è semplicemente colui che presenta una domanda di aiuto.

(44) Nel caso di domande di misura 2.2, in cui il contributo prevalente è relativo alle tipologie 2.2.5 o 2.2.6 (con acquisto di impianti o attrezzature), il termine è fissato in sei mesi.

(45) Per le cause di forza maggiore si fa riferimento a quanto indicato nel «manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale.

- modifiche del quadro economico originario, con una diversa suddivisione della spesa tra le singole tipologie.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Comunità montana, un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Comunità montana si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Le varianti sono regolamentate dalla normativa sui lavori pubblici, fermo restando il principio che eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso in cui i beneficiari non siano tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici, valgono le seguenti regole:

- 1) la Comunità montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola variante a quanto ammesso a finanziamento;
- 2) eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati;
- 3) nel caso di domande che prevedono lavori strutturali, la richiesta di variante deve essere accompagnata:
 - da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto approvato;
 - da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
 - dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate;
- 4) non sono permesse varianti:
 - che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o della tipologia prevalente per contributo;
 - prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito natura 2000 (nei casi richiesti per la domanda originaria);
 - che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicate nelle presenti disposizioni attuative e nei bandi locali;
 - che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall'elenco delle domande finanziabili.

15.2.2) Come ottenere il permesso ad eseguire una variante

Le varianti sono autorizzate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa sui lavori pubblici.

Nel caso in cui i beneficiari non siano tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici, valgono le seguenti regole:

- le varianti che comportino una variazione tra gli importi preventivati per le singole tipologie di intervento fino al 10% della spesa ammessa a contributo e comunque non superiori a 20.000,00 euro, possono essere effettuate dal beneficiario qualora la Comunità montana non invii alcuna comunicazione al beneficiario stesso entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante;
- le altre varianti possono essere effettuate solo dopo aver ottenuto il formale assenso della Comunità montana.

15.2.3) Modifiche di dettaglio

Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000,00.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per la singola tipologia o a € 20.000,00, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

15.3) Anticipo

Il beneficiario può richiedere per iscritto alla Comunità montana l'erogazione di un anticipo fino all'80% dell'importo del contributo concedibile.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a favore della Comunità montana, contratta con un istituto di credito o assicurativo compreso nell'elenco dell'OPR, di importo pari all'anticipo richiesto, maggiorato del 10%;
- dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi per i quali non è richiesta la direzione lavori, certificato di inizio lavori sottoscritto dal beneficiario.

I beneficiari pubblici devono inviare anche la copia conforme degli originali degli atti formali, adottati dal proprio organo competente, di approvazione dell'intervento richiesto e di individuazione di tutti gli adempimenti conseguenti e necessari alla realizzazione dell'intervento stesso.

La durata della garanzia della polizza fidejussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta della Comunità montana.

Il pagamento dell'anticipo per l'acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse è possibile solo se la loro installazione è soggetta al rilascio di concessione edilizia.

15.4) Stato di avanzamento di lavori

I beneficiari possono presentare alla Comunità montana una sola domanda di pagamento su stati di avanzamento dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o superiore al 50% dell'investimento.

La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità montana competente, allegando:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati (solo nel caso di fatture superiori a 200,00 euro);

- nel caso di utilizzo di personale aziendale, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal responsabile aziendale;

e inoltre:

- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia;
- negli altri casi, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (solo per lavori strutturali).

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

La concessione di stati di avanzamento lavori è autorizzata in base ai controlli. Il funzionario incaricato effettua controlli *in loco* sulle richieste pervenute nel caso dei beneficiari privati, mentre nel caso dei beneficiari pubblici il controllo *in loco* è facoltativo. I documenti comprovanti le spese sostenute dovranno essere debitamente annullati con timbro da parte del funzionario accertatore dell'ente erogatore dei contributi. Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Lo stato di avanzamento lavori è concesso anche a chi ha richiesto l'anticipo, ma solo qualora il contributo richiesto con il SAL superi quello concesso con l'anticipo. In questo caso l'importo erogato a titolo di anticipo viene decurtato dall'importo richiesto con il SAL e la Comunità montana provvede a svincolare la fideiussione presentata per l'anticipo.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

16) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una «**domanda di pagamento**», compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla Comunità montana competente, allegando la documentazione indicata nei bandi. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, allegando:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- tracciabilità (46) dei pagamenti effettuati (solo nel caso di fatture superiori a 200,00 euro);
- nel caso di utilizzo di personale aziendale, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal responsabile aziendale;

e inoltre:

- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia;
- negli altri casi, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (solo per lavori strutturali).

In caso di mancata richiesta, la Comunità montana sollecita il beneficiario a presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata.

16.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate (47) accompagnate da mandati di pagamento;
- tracciabilità (48) dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell'ente;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

16.2) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Comunità montana effettua, per tutte le domande, un sopralluogo (visita «*in situ*») per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori. Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal «Manuale».

La Comunità montana verifica in particolare:

- se le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse sono conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o comunque autorizzato con variante in corso d'opera;
- se i lavori realizzati sono conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o comunque autorizzato con variante in corso d'opera.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Comunità montana comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale ed altre eventuali prescrizioni.

Il funzionario istruttore propone la liquidazione del saldo.

17) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

La Comunità montana effettua le opportune comunicazioni al beneficiario circa i pagamenti effettuati.

Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi precedenti portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, la Comunità montana, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

18) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

- Realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature seguendo le regole indicate nelle presenti disposizioni attuative e nei bandi delle Comunità montane.

(46) Le modalità di «tracciabilità dei pagamenti» sono riportate nella parte I, paragrafo 8.3 «Documentazione relativa alle spese sostenute», del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativo al PSR 2007-2013 redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

(47) Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

(48) Le modalità di «tracciabilità dei pagamenti» sono riportate nella parte I, paragrafo 8.3 «Documentazione relativa alle spese sostenute», del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni relativo al PSR 2007-2013 redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

- Consentire il regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o «visite *in loco*».
- Nel caso delle misure 2.1, 2.2 e 2.3, conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per la durata di cinque anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo. L'obbligo è relativo a opere, macchine e attrezzature. Nel caso di opere, deve essere inoltre mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento.

19) PENALITÀ E DECADENZE

19.1) Revoca

Nei casi previsti dall'articolo 30 della l.r. 7/2000 (49), le Comunità montane devono procedere alla revoca dei contributi concessi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo medesimo.

Comportano pertanto la revoca del finanziamento e la restituzione di tutte le somme erogate:

- la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature nei termini concessi;
- l'esecuzione di varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate (vedi punto 3 del paragrafo 15.2);
- l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei controlli *in loco* e/o dei sopralluoghi o «visite *in loco*»;
- nel caso delle misure 2.1, 2.2 e 2.3, la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per un periodo di cinque anni a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo. L'obbligo è relativo a opere, macchine e attrezzature. Nel caso di opere, deve essere inoltre mantenuta la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, *in itinere* o *ex-post*), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Comunità montana comunica la decadenza al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate in analogia con le modalità indicate nel «Manuale OPR».

Il mancato rispetto dei termini temporali comporta la decadenza dal contributo.

19.2) Penalità

Nell'esecuzione dei lavori o nell'acquisto di attrezzature, il beneficiario ha facoltà di apportare, anche senza presentazione di domanda di variante, modifiche di dettaglio, soluzioni tecniche migliorative e cambi di fornitore (50), purché siano motivate da una relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Negli altri casi, l'esecuzione dei lavori o nell'acquisto di attrezzature non autorizzate comporta la penalità fissa del 25% del contributo.

19.3) Rinuncia

I beneficiari che non eseguono i lavori e/o non effettuano l'acquisto delle attrezzature subiscono una riduzione del punteggio di priorità in occasione della presentazione di successive domande di aiuto, stabilita dai bandi delle Comunità montane.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità montana, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento (vedi paragrafo precedente), la propria decisione irrevocabile di rinuncia al contributo;
- oppure qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle attrezzature sia determinato da cause di forza maggiore (51).

20) ISTRUTTORIE E CONTROLLI

Buona norma è che lo stesso funzionario sulla singola domanda non effettui tutti i controlli previsti. È opportuno che vi sia alternanza di funzionari soprattutto nell'istruttoria per la concessione del contributo (controllo progetto) e nell'accertamento della realizzazione degli interventi (contabilità finali) e di effettuazione degli acquisti. Tuttavia, questa norma non ha carattere vincolante per le Comunità montane che non dispongono di personale a sufficienza.

20.1) Controlli *ex post* o di primo livello

Ogni anno le singole Comunità montane effettuano un controllo su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo. Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalle stesse Comunità montane secondo propri criteri.

Oggetto del controllo «*ex post*» sono tutte le domande delle misure 2.1, 2.2 e 2.3 per le quali sussiste l'obbligo di rispetto degli impegni da parte dei beneficiari. La Comunità montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

Al termine del controllo *in loco* è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Comunità montana.

20.2) Controlli di secondo livello

La D.G. Agricoltura in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di *auditing* e verifiche *in loco* per verificare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti, con modalità

(49) «1. L'ente competente revoca le agevolazioni ed i contributi finanziari concessi qualora:

- gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
- le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
- negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

2. L'intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma».

(50) Vedi paragrafo 8.2.2 «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale.

(51) Per le cause di forza maggiore si fa riferimento a quanto indicato nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 realizzato dall'Organismo Pagatore Regionale.

analoghe a quanto previsto per gli aiuti di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 7/2000 o con modalità che saranno stabilite dal dirigente competente della direzione generale agricoltura.

21) RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non definito si fa riferimento alle «Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi» redatto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 14 febbraio 2008 e s.m.i.

22) NORMA TRANSITORIA

Le domande di aiuto presentate entro il 31 dicembre 2007 continuano a seguire le procedure vigenti al momento della presentazione delle domande stesse, ossia le disposizioni attuative approvate con d.P.R. 1005/2005 e s.m.i.

23) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, può modificare o integrare le presenti disposizioni, per motivi tecnici o per meglio precisare alcuni passaggi.